

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2001, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rila-

sciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 2 e 3 luglio 2001 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2001, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 25,91 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 59.